



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 60
del 28/11/2018

OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni. – Conferma delibera consiliare n° 66 10.11.2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere		X
VIRZI SALVATORE	Consigliere		X
BANNO' ANTONELLA	Consigliere	X	
RAGUSA MANUELA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere		X

Assegnati numero 9 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 9 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.;
- b) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- c) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- e) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- f) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO l'art. 2 del T.U. dedicato appositamente alle definizioni. Dalla lettura di detto articolo, infatti si ricava che devono intendersi:

- **"partecipazione"**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- **"società"**: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- **"partecipazione indiretta"**: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- **"controllo"**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di

tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

CHE ad oggi le società partecipate dell'Ente e rientranti nella previsione degli artt. 2 e 24 del T.U. sono:

Denominazione	Quota di Capitale sociale/n. azioni	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio comunale
Società Consortile Rocca di Cerere a.r.l.	€ 2.115,30	2.78% (aumento quote a seguito della fuoriuscita di alcuni soci : Provincia reg. le Enna – Assindustria - Morsi d'Autore – Tecnosys - Pubblimaac - Confcommercio Approvato dall'assemblea del 27/1/2016	€ 2.776,75
Società Consortile per Azioni- denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. n.6 – ENNA” – in sigla “S.R.R. ENNA PROVINCIA”	€. 4.045,00	3,867%	Costituita per l'espletamento di un servizio pubblico si rimanda al piano economico. Non assoggettata ai sensi della legge Reg.9/2010

Mentre risultano in liquidazione , e quindi non assoggettate alla revisione, le seguenti società:

N.	SOCIETA' STRUMENTALI PARTECIPATE In liquidazione	Governance	SITO INTERNET	Bilanci
1	Ato Enna Euno Spa In liquidazione	LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Antonino Di Mauro COMPONENTE Dott. Fabio Ginevra	atorifiutienna .it	Non approvati bilanci- ultimo bilancio approvato 2007
3	Sicilia Ambiente Spa In Liquidazione	Vitale Silvestro (dimissionario giusto verbale di assemblea del 13/07/2013)	atorifiutienna .it	Non approvati bilanci – ultimo bilancio approvato il 2008

TENUTO CONTO che ai fini della ricognizione da operare ai sensi del TUSP non rientrano le partecipate in liquidazione, nonché le società costituite con provvedimento normativo (SRR “ENNA PROVINCIA)

CHE dalla ricognizione effettuata è oggetto di revisione di cui all'art. 24 del TUPS

la seguente società:

Società Consortile Rocca di Cerere: Società consortile a. r. l., costituita ai sensi degli artt. 2615/ter e 2462 e segg. Cc.;

DATO ATTO che la sopraindicata società è riconducibile all'art.4 comma 6 T.U.E.L;

CHE in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U. occorre verificare se sussistono le seguenti condizioni:

- a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

CHE relativamente alla Società Consortile Rocca di Cerere, Società consortile a.r.l., costituita ai sensi degli artt. 2615/ter e 2462 e segg.cc.,la stessa rientra nell'art. 4 comma 6 del T.U. Società c.d. G.A.L. (gruppo azione locale), disciplinati dal reg. CE n. 1303/2013 e dall'art. 61 del reg. CE n. 508/2014,società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti, fatta salva dal combinato disposto di cui all'art. 4, comma 8 e dall'art. 26, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 175/2016.

DATO ATTO altresì della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ,compatibili con la scelta e con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;

CHE per quanto rilevato, meglio specificato nella relazione allegata con annessa scheda, si ritiene di dover mantenere la Società Consortile Rocca di Cerere a. r.l. Società consortile costituita ai sensi degli artt. 2615/ter e 2462 e segg cc.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare/liquidare, e che le procedure consequenziali devono avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare/liquidare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto prima esposto non sussistono le motivazioni per l'alienazione/liquidazione della sopra indicata partecipazione;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione /Liquidazione

delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di G.M. n° 134 del 30/12/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

VISTO l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con delibera di C.C. **n. 66 del 10/11/2017**;

ATTESO che nell'ambito della precedente ricognizione straordinaria non risultavano partecipazioni da alienare;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla conferma della delibera di C.C. n. 66 del 10/11/2017 di approvazione della ricognizione straordinaria e del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati prevedendo il mantenimento della partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE introduce l'argomento posto all'o.d.g.;

Subito dopo, autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

MURATORE MAURIZIO (CAPOGRUPPO MINORANZA - AUTONOMO) il quale chiede di conoscere se c'è utilità per il Comune tale da giustificare il mantenimento della società partecipata.

PANTO' ANTONINO (GRUPPO MAGGIORANZA) chiede di conoscere se c'è una rappresentanza del Comune all'interno dell'Assemblea partecipata e nel caso positivo il Rappresentante deve spiegarci le iniziative intraprese.

IL SINDACO relaziona la proposta e precisa che, ci sono in corso dei progetti che si stanno sviluppando. Chiarisce che compete al Sindaco intervenire all'Assemblea della partecipata.

A questo punto, il **PRESIDENTE** mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 8, astenuto n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Muratore M. e Bannò Antonella) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE la delibera di C.C. n. 66 del 10/11/2017, nonché APPROVARE** la relazione redatta ai sensi dell'art.24 del T.U.

che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante;

2. **DI DARE ATTO** che non vi sono partecipazioni da alienare;
3. **DI MANTENERE** la partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere senza alcun intervento di razionalizzazione.
4. **DARE MANDATO** al dirigente competente di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
5. **DI DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Indi, il **PRESIDENTE** scioglie la seduta alle ore 18,00.

Il Segretario Generale

Il Consigliere anziano

TOSETTO AMBRA

ATTESTA

Il Segretario Generale

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li